

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE**

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, nonché dell'art. 25 della Legge 31 dicembre 2012 n.247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce il Comitato per le Pari Opportunità, che, anche in applicazione della normativa nazionale ed europea già dettata in materia, si propone:

a) di favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne e di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione forense, secondo i principi sanciti dal n. D.lgs. n.198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomini e donne);

b) di promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento previsti e sanciti dai DD.Lgs. n.215 e 216 del 2003;

c) di favorire la cultura del rispetto verso tutte le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione, nonché di valorizzare le differenze di genere e promuovere la democrazia paritaria per la presenza delle donne avvocato nei singoli Ordini, negli organismi direttivi locali e nazionali ivi compresi il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa di Previdenza;

d) di promuovere e favorire la cultura della parità fondata sui principi costituzionali e di attivarsi affinché sia, tra l'altro, promossa a tutti i livelli la rappresentanza femminile negli organi istituzionali ed associativi e siano favorite e diffuse buone prassi per incrementare programmi di formazione finalizzati a potenziare le capacità economiche gestionali delle donne avvocato per consentire l'accesso delle stesse in settori professionali che appaiono oggi preclusi;

e) il comitato sollecita al COA iniziative ed attività anche demandate dalle leggi in tema di pari opportunità e collabora alla corretta attuazione delle stesse.

Il Comitato ha la propria sede ed opera presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

2. Composizione

Il Comitato, così come previsto dal successivo art.9, è formato da numero n.12 componenti eletti a suffragio universale da tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Lecce, e

n. 3 componenti nominati, entro la data della prima convocazione, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i Consiglieri

Almeno i due terzi dei componenti eletti dovranno essere di genere femminile.

Nella prima seduta il Comitato insediato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretario/a.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomini e donne e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nel perseguimento degli obiettivi illustrati nell'art.1 del presente regolamento.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

a) analizzare e monitorare, anche con l'istituzione di un osservatorio, la situazione degli avvocati e dei praticanti di genere femminile nonché degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale/o territoriale;

d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) organizzare incontri con gli Avvocati ed i Praticanti;

f) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per gli avvocati ed i praticanti nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;

g) verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;

h) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;

i) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

l) inserire nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere;

m) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti di genere femminile nonché degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli

organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della/del Segretaria/o

La/il Presidente:

- * rappresenta il Comitato;
- * convoca e presiede il Comitato;
- * stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;
- * riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui sopra;
- * anche in considerazione delle specifiche competenze, può delegare per la trattazione di singole questioni o in rappresentanza del comitato un componente dello stesso.

La/il Vice Presidente:

- * sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso con uguali poteri rappresentativi;
- * su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

La/il Segretaria/o:

- * ha il compito di tenere informato il comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato
- * redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Vice Presidente.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario cessano dalla carica (con rinnovo delle rispettive elezioni all'interno del Comitato) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il comitato.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del comitato, senza computare a tal fine il o i componenti oggetto della mozione stessa.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può partecipare alle sedute del Comitato, ma senza diritto di voto.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 delle componenti

Se lo richiede almeno 1/5 dei componenti del Comitato integra l'ordine del giorno con l'oggetto della richiesta.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da comunicarsi a tutti i componenti del Comitato a mezzo e-mail.

Le decisioni di interesse generale devono essere pubblicate, sempre a cura della/del Segretario sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici, ricorrendone le condizioni tecniche - della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

I componenti del Comitato comunicano costantemente tra loro, preferibilmente a mezzo posta elettronica, e si tengono informati sulle reciproche attività al fine di rendere tutti partecipi e propositivi.

Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti. Il gruppo di lavoro attua in piena autonomia il perseguimento dei propri compiti e riferisce del proprio operato al Comitato.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente eletto del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del COA di Lecce del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi e dei Consigli Distrettuali di disciplina, nonché con la carica di componente della Commissione e delle Sottocommissioni dell'Esame di Abilitazione alla Professione Forense nel biennio antecedente.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Lecce, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;

Il Comitato ha autonomia di gestione e di spesa dell'importo stanziato, di cui dovrà redigere consuntivi per il controllo dei revisori in quanto allegato al Bilancio dell'Ordine

- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, non oltre 90 giorni dall'insediamento del COA anche presso le sezioni distaccate del Tribunale di Lecce, ove ancora esistenti.

9.2 – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Lecce, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse candidature individuali, che devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/I Presidente del Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dall'insediamento del COA e devono tenersi entro i sessanta giorni successivi

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 – Le/i componenti di ciascun seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA., anche con riferimento ai seggi delle Sedi Distaccate del Tribunale di Lecce, ove ancora esistenti.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o minore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Consiglio dell'Ordine deve designare i componenti di propria pertinenza di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Il Comitato eletto, previa nomina dei componenti di pertinenza del COA, viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato.

Nella prima seduta si procede alla nomina degli organi del comitato ai sensi dell'art. 2

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione

illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera dell'11/09/2013

La Consigliera Segretaria

Il Presidente

Avv. Roberta Altavilla

Avv. Raffaele Fatano

